Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 2 aprile 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8503

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **70**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria Assunta dal capitolo cattedrale di Sarzana.

N. 70. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 12 luglio 1968, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla separazione della parrocchia di S. Maria Assunta dal capitolo cattedrale di Sarzana.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 15. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **71**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria della Stella, in Stornarella, e del Purgatorio, in Orta Nova.

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano e Cerignola, in data 15 agosto 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Maria della Stella, in Stornarella, e del Purgatorio, in Orta Nova (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **72**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giacomo e di S. Lorenzo martire, nel comune di Montese.

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° luglio 1968, relativo all'unione, per il periodo di cinque anni, « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Giacomo, in frazione S. Giacomo Maggiore del comune di Montese (Modena), e di S. Lorenzo martire, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 16. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 73.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di Nostra Signora di Lourdes e di Maria SS.ma di Ripalta, nel comune di Cerignola.

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano e Cerignola, in data 10 luglio 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter », delle parrocchie di Nostra Signora di Lourdes, in località La Moschella del comune di Cerignola (Foggia), e di Maria SS.ma di Ripalta, in località S. Maria Vallecannella dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 14. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. 74.

Autorizzazione alla società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli », con sede in Udine, ad acquistare un immobile.

N. 74. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la società filologica friulana « Graziadio Isaia Ascoli », con sede in Udine, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 10.000.000, un immobile sito in Gorizia, via Vincenzo Bellini, da adibire a sua sede in quella provincia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 9. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di nuovi termini per l'ultimazione dei lavori di costruzione della nuova sede della pretura di Polla.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 31 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1964, con il quale è stato concesso al comune di Polla, per la durata di anni 20 un contributo annuo di lire 2.086.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 31 ottobre 1963;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Polla, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Polla dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 31 ottobre 1963 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Polla il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 235

(2642)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1969.

Costituzione del comitato di celebrazioni per il cinquantenario dell'istituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che nel 1969 ricorre il 50° anniversario della istituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Considerato che lo Stato italiano è membro di detta Organizzazione fin dalla sua fondazione ed è altresì fra gli Stati che sono membri di diritto del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, che costituisce il segretariato dell'Organizzazione medesima;

Considerato che la 51ª Conferenza internazionale del lavoro, con apposita risoluzione votata all'unanimità, ha auspicato che ogni Stato membro celebri convenientemente il predetto 50° anniversario;

Considerata l'importanza dell'azione svolta dall'Organizzazione internazionale del lavoro in ogni campo sociale e nella normativa internazionale per il progresso delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori;

Considerata l'opportunità di celebrare nel modo più appropriato la citata ricorrenza, anche allo scopo di diffondere e approfondire ulteriormente fra i datori di lavoro ed i lavoratori la conoscenza dell'opera compiuta dall'Organizzazione;

Considerata la necessità di istituire a tale fine un apposito comitato composto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli organismi interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario dell'Organizzazione interna-

zionale del lavoro, con il compito di predisporre e di organizzare un programma di manifestazioni celebrative sul piano nazionale.

Art. 2.

Il comitato di cui al precedente articolo è composto come segue:

Presidente on.le Mario Toros, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Purpura dott. Rosario, direttore generale, membro titolare;

Perazzo dott. Gianni, ispettore generale, membro supplente;

in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bottiglieri dott. Giovanni, vice prefetto, membro titolare;

Mallardo dott. Vincenzo, direttore di sezione, membro supplente,

in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Pinna Caboni dott. Mario, direttore generale, membro titolare;

Papini dott. Italo, consigliere di ambasciata, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero per gli affari esteri;

Castagnoli dott. Pietro, ispettore generale capo, membro titolare;

Cavallaro dott. Antonino, direttore di divisione, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Grillo dott. Vincenzo, direttore generale, membro titolare;

D'Arconte dott. Lucio, direttore generale, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero per la pubblica istruzione;

Ponsiglione dott. Aurelio, direttore generale, membro titolare;

Carotenuto dott. Luigi, ispettore generale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Bossa dott. Argante, direttore generale, membro titolare;

Gaeta dott. Bruno, direttore di divisione, membro supplente,

in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ago prof. Roberto, delegato governativo nel consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro;

Salvi ing. Francesco Maria, delegato dei datori di lavoro nel consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro;

Coppo sen. dott. Dionigi, delegato dei lavoratori nel consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro;

Fano avv. Pier Paolo, direttore dell'Ufficio di corrispondenza in Roma dell'Ufficio internazionale del lavoro, membro titolare;

Cordischi dott. Italo, vice direttore dell'Ufficio di corrispondenza in Roma dell'Ufficio internazionale del lavoro, membro supplente,

in rappresentanza dell'Ufficio internazionale del lavoro;

Randone dott. Guido, membro titolare;

Mochi-Onori dott. Manuzio, membro supplente;

in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Chericoni dott. Eldo, membro titolare;

Lombardi dott. Elio, membro supplente,

in rappresentanza dell'Associazione sindacale intersind;

Bonomi avv. Aldo, membro titolare;

Misserville dott. Giuseppe, membro supplente,

in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Sorace avv. Rocco, membro titolare;

Bottini dott. Alberto, membro supplente,

in rappresentanza della Confederazione generale del commercio e turismo;

Baduel-Glorioso, dott.ssa Fabrizia, membro titolare;

Grasso dott. Ennio, membro supplente,

in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Morante dott.ssa Maria, membro titolare;

Vercellino Enrico, membro supplente,

in rappresentanza della Confederazione generale italiana del lavoro;

Dalla Chiesa dott. Enzo, membro titolare;

Romano Antonio, membro supplente,

in rappresentanza dell'Unione italiana del lavoro;

Martucci dott. Giuseppe, membro titolare;

Palomby dott.ssa Adriana, membro supplente,

in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori.

Art. 3.

In caso di assenza o di impedimento del presidente la presidenza è assicurata dal direttore generale dottor Rosario Purpura.

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dai dottori Bruno Grita, Luigi Di Clemente e Cucinella Zanghì Maria Nella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il Ministro: Brodolini

(2681)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 — sub 6 —, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74 che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Como sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° marzo 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella delle retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale dipendente da alberghi, locande, pensioni della provincia di Como

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA ALBERGHI							
	Alberghi di lusso		Alberghi di 1ª categoria		Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria		Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di altre categorie, locande	
	Luglio Agosto Settembre	altri mesi	Luglio Agosto Settembre	altri mesi	Luglio Agosto Settembre	altri mesi	Luglio Agosto Settembre	altri mesi
CERNOBBIO E CITTA' DI COMO								
1ª categoria	123.760	107.640	95.160	78.910	93.340	77.090	—	—
2ª categoria	98.670	89.700	69.940	60.970	68.120	59.280	62.790	55.640
3ª categoria	68.120	66.300	62.790	59.280	59.280	57.460	57.460	53.820
Non qualificato di età inf. 18 anni ed apprendisti	34.060	32.240	32.240	28.730	28.730	28.730	28.730	26.910
ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COMO								
1ª categoria	91.520	77.090	86.060	69.940	84.370	68.120	—	—
2ª categoria	66.300	57.460	62.790	55.640	60.970	53.820	55.640	50.310
3ª categoria	59.280	55.640	57.460	53.820	53.820	52.000	52.000	46.670
Non qualificato di età inf. 18 anni ed apprendisti	28.730	26.910	28.730	26.910	26.910	25.220	25.220	23.400

Note. — Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

La presente tabella va applicata a tutto il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande, compreso quello addetto alla mensa, escluso il personale impiegatizio.

N.B. — La tabella è comprensiva dei seguenti elementi: stipendio, vitto, alloggio, gratifica natalizia, 14ª mensilità, percentuale di servizio, festività nazionali e infrasettimanali. Vanno conteggiati a parte, ai fini del calcolo dei contributi, i compensi corrisposti al personale a titolo di lavoro straordinario le ferie godute. Per quanto riguarda le cifre segnate alla voce « apprendisti » esse sono state esposte soltanto ai fini di eventuale liquidazione di infortunio. La marca speciale settimanale è relativa ai contributi INPS, INAM e INAIL.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 — sub 6 —, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74 che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere di Firenze e provincia sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal 1° luglio 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabelle delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, valevoli per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere di Firenze e provincia

PERSONALE	Alberghi lusso *A*	Alberghi lusso *B*	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria e pensioni 1ª	Alberghi 3ª e 4ª categoria pensioni 2ª e 3ª e locande
Intermedi e personale 1ª categoria	107.000	98.000	91.000	81.000	—
Personale 2ª categoria	82.500	79.000	73.500	69.000	66.000
Personale 3ª categoria	66.500	64.000	58.500	55.550	54.550
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	55.500	53.000	50.500	48.000	46.000

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, ivi compreso il vitto, l'alloggio, la gratifica natalizia, le ferie e le festività e la 14ª mensilità, e si applicano al solo personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale, provvigione, ecc.

Per il personale dipendente dai meublès di Firenze, dagli alberghi della provincia, si applicano le retribuzioni medie suddette, ridotte del 4 %; per il personale dipendente da alberghi a carattere stagionale, limitatamente ai mesi di luglio e di agosto, si applicano le retribuzioni medie maggiorate del 10 %.

Per l'INAIL la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, è uguale a 1/25 della retribuzione media o convenzionale mensile; la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o delle rendite ai superstiti è uguale a 12 volte la retribuzione media mensile, ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre per il combinato disposto del primo comma dell'art. 30 e dell'art. 41 del richiamato testo unico, le sopraindicate retribuzioni medie e convenzionali valgono anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2696)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da ristoranti, bars, caffè ed esercizi similari della provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per i camerieri retribuiti in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti e trattorie, bars, caffè, buffets di stazione ed esercizi assimilati della provincia di Firenze, nonchè per i carrellisti delle stazioni della provincia di Firenze, sono determinate nelle misure seguenti:

L. 70.000 mensili per il personale percentualista;

L. 2.800 giornaliere per gli « scambi » ed i turnisti e per il personale occasionalmente assunto per i lavori straordinari, occasionali ed eccezionali;

L. 67.000 mensili per i carrellisti delle stazioni.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui al precedente art. 1 sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, compreso il rateo di gratifica natalizia.

Per l'INAIL la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea, è uguale alla retribuzione media giornaliera (o ad 1/25 della retribuzione media mensile); la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite ai superstiti è uguale a 12 volte la retribuzione media mensile, ferma restando in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1966, n. 1124. Inoltre le sopraindicate retribuzioni medie, valgono anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dalla data del 1° luglio 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° agosto 1967.

Art. 3.

Le retribuzioni medie determinate con il presente decreto cessano di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga corrente alla data del 1° giugno 1969.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabelle delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente dagli esercizi alberghieri della provincia di Imperia

Comune di S. Remo

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi lusso	Alberghi 1ª	Alberghi 2ª	Alberghi 3ª pens. 1ª e 2ª	Alberghi 4ª pensioni 3ª	Locande
Intermedi	101.500	99.000	—	—	—	—
Categoria prima	89.000	82.000	73.000	—	—	—
Categoria seconda	75.000	70.000	67.000	61.500	—	—
Categoria terza	67.000	64.000	60.500	57.000	55.000	54.000

Comuni di Bordighera - Ospedaletti - Taggia (compresa la frazione di Arma di Taggia):

Le retribuzioni medie mensili concordate per Sanremo, ridotte del 14 %.

Comuni di Imperia - Ventimiglia - Vallecrosia:

Le retribuzioni medie mensili concordate per Sanremo, ridotte del 16 %.

Comuni di Diano Marina S. Bartolomeo del Cervo - Cervo Ligure:

1) per i mesi dal 1° giugno al 30 settembre: le identiche retribuzioni medie mensili concordate per Sanremo;
2) per i mesi dal 1° ottobre al 30 maggio: le retribuzioni medie mensili concordate per Sanremo, ridotte del 20 %

Rimanenti comuni e frazioni degli stessi:

Le retribuzioni medie concordate per Sanremo, ridotte del 20 %.

Note. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi comprese la gratifica natalizia, la quattordicesima mensilità ed il valore delle prestazioni corrisposte sotto forma di vitto e alloggio e sono ragguagliate a 26 giornate lavorative nel mese Il valore tabellare mensile potrà essere diviso per 26 e moltiplicato per i giorni di effettivo lavoro soltanto nei casi di assunzione o licenziamento nel corso del mese, malattia e infortunio del lavoratore.

Per l'INAIL si chiarisce che:

la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale a 1/25 della retribuzione mensile;

la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è uguale a 12 volte la retribuzione media annua, ferme restando in ogni caso le disposizioni del terzo comma dell'art. 116 del testo unico emanata con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1963.

Le sopraindicate retribuzioni medie debbono valere anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2672)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Salerno, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 13 dicembre 1966.

Art. 3.

Le retribuzioni medie determinate con il presente decreto cessano di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga corrente alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Salerno

Categorie del personale	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi di 3ª categoria, pensioni di 1ª e 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria, locande e pensioni di 3ª categoria
1ª categoria:				
categoria *A*	80.000	68.000	—	—
categoria *B*	67.000	60.000	—	—
2ª categoria	50.000	48.000	45.000	—
3ª categoria	45.000	40.000	40.000	25.000

Nota. — Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate e sono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione specificati nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, con inclusione dei ratei per ferie, tredicesima mensilità, festività, vitto ed alloggio.

Dette retribuzioni medie hanno esclusivo riferimento al personale delle aziende alberghiere non retribuito in misura fissa.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2676)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè-bars, ristoranti e trattorie) di Brescia e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° dicembre 1967.

Roma, addì 6 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti e trattorie) di Brescia e provincia.

Esercizi di 1ª e 2ª categoria	L. 73.000
Altri esercizi	» 66.000

Note. — Le retribuzioni medie mensili sopra indicate devono intendersi ragguagliate a 26 giornate lavorative nel mese e comprensive del rateo di gratifica natalizia, del vitto laddove è corrisposto, dell'alloggio, nonchè delle ferie e delle festività.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BELLISARIO

(2693)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1969.

Sostituzione di tre membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto n. 1286 in data 16 marzo 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Visti i decreti 23 ottobre 1967, n. 8613/13678 e 22 marzo 1968, n. 1009, con i quali è stata modificata la composizione della cennata commissione regionale di vigilanza;

Vista la lettera n. 805 del 27 gennaio 1969, con la quale il presidente della Corte di appello di Roma ha designato il dott. Paolo Rho, magistrato di Corte d'appello, quale membro della predetta commissione di vigilanza, in sostituzione del dott. Paolo Granata, dimissionario;

Vista la lettera n. 1452 dell'11 febbraio 1969, con la quale il dott. Mario Buonocore, di recente nominato direttore della ragioneria regionale dello Stato di Roma, ha designato quale nuovo componente della commissione regionale, il dott. Marcello Petrarca, direttore di sezione in servizio presso quell'ufficio;

Vista la lettera n. 4/1190 del 20 gennaio 1969, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma ha comunicato che la U.I.L. ha designato il rag. Giorgio Talarico, quale membro della commissione regionale in parola, in sostituzione del dott. Francesco Tarquini, dimissionario;

Ritenuto che occorre far luogo alle sopraindicate sostituzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il magistrato di Corte di appello dott. Paolo Rho, designato dal presidente della Corte di appello di Roma, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio, in sostituzione del dott. Paolo Granata.

Art. 2.

Il dott. Marcello Petrarca, direttore di sezione, designato dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Roma, è nominato membro della commissione regionale predetta in sostituzione del dott. Mario Di Gennaro.

Art. 3.

Il dott. Giorgio Talarico, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma dalla U.I.L. è nominato membro della commissione regionale in parola, in sostituzione del dott. Francesco Tarquini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(2708)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1969.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da ristoranti e trattorie di Roma e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1964, recante le retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie, osterie, rosticcerie ed esercizi similari della provincia di Roma;

Ritenuto di dover adeguare alla mutata situazione salariale e aziendale le misure delle retribuzioni medie di cui sopra;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da ristoranti, trattorie, osterie, rosticcerie ed esercizi similari della provincia di Roma, sono determinate nelle misure indicate nel decreto ministeriale 10 agosto 1964 maggiorate del 42,50 %.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(2695)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 marzo 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Pratola Peligna.

Relazione illustrativa

Con decreto 3 gennaio 1969 del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il consiglio comunale di Pratola Peligna e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Giuseppe Pintaldi.

Alla scadenza dei tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Pratola Peligna è tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Il commissario straordinario, infatti, ha tuttora in corso la trattazione di un complesso di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti alla esecuzione di opere pubbliche di particolare rilievo, all'appalto di cospicui lavori per il risanamento igienico del centro abitato, alla disciplina del servizio di nettezza urbana e ad altri urgenti problemi di interesse cittadino.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna è stata disposta la proroga della gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore con l'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570.

L'Aquila, addì 24 marzo 1969

Il prefetto: MATTUCCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto 3 gennaio 1969 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Pratola Peligna e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Giuseppe Pintaldi;

Considerato che, venuto a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi di carattere amministrativo, che la gestione straordinaria venga prorogata, per consentire al commissario di portare a termine la trattazione di molteplici provvedimenti di particolare importanza per il comune;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Pratola Peligna, affidata al direttore di sezione dott. Giuseppe Pintaldi con il citato decreto del Presidente della Repubblica è prorogata ai termini di legge, per i motivi di cui in premessa.

L'Aquila, addì 24 marzo 1969

Il prefetto: MATTUCCI

(2878)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Modena dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale n. 10.1733/10089.G.50 (29), in data 11 marzo 1969, la sezione provinciale di Modena dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta signorina Ottani Maria, con testamento olografo in data 12 marzo 1964 e successivi codicilli del 23 maggio 1965 e 15 ottobre 1967, pubblicato per atti del notaio dott. Raniero Verganti di Modena il 19 giugno 1968 al n. 10152/4618 di repertorio e registrato in Modena il 2 luglio stesso anno al n. 3360, comprendente tutte le sostanze della *de cuius*, consistenti in mobili, denaro, buoni novennali ed obbligazioni per un valore complessivo di circa L. 6.000.000 (seimilioni), salvo alcuni legati di modesta entità in favore del «Rifugio del gatto randagio» e delle padrone di casa signore Laura e di Olga Neri.

(2714)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile in Perugia.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.I.V.A.69/2658 in data 18 marzo 1969, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Perugia, via XX Settembre, di proprietà della Compagnia costruzioni civili S.p.a., per un prezzo non superiore a L. 225.000.000.

(2749)

Assegnazione del comune di Seregno alla classe quarta agli effetti della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1969, il comune di Seregno (Milano), in relazione alla riconosciuta importanza industriale e commerciale, è stato assegnato, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, alla classe quarta, ai fini della applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine.

(2788)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 13 novembre 1967 al 26 novembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.645	3.288
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	13.859	15.507	18.093	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	18.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	1.652	4.125	5.596	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	1.397	3.045	5.631	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.091	1.749	5.673	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	5.694	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	1.040	938	938	5.715	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.482	938	938	5.806	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.434	938	938	6.002	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	3.187	zero	714	3.187	4.658	19.034
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguuale al 18%	2.107	zero	459	2.107	4.693	21.609
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	811	zero	153	811	4.735	24.699
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	163	zero	zero	163	4.756	26.244
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	zero	102	zero	zero	4.777	27.789
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero	544	zero	zero	4.868	34.484
	35	7. superiore al 43%	zero	1.496	zero	zero	5.064	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	3.859
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	15.046
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15%	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15% e inferiore o uguale al 27%	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10% ed inferiore o uguale all'11%	15.507	13.400	13.859	15.507	18.093	27.500
	73	2. superiore al 14,50% ed inferiore o uguale al 15,50%	15.507	13.400	13.859	15.507	18.093	30.000
	75	3. superiore al 17% ed inferiore o uguale al 18%	15.507	13.400	13.859	15.507	18.093	31.875
	78	4. superiore al 23% ed inferiore o uguale al 24%	15.507	13.400	13.859	15.507	18.093	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	13.859	15.507	18.093	40.359
		II. altri:						
		a latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	3.187 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.187 (*g*)	4.658 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	2.107 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.107 (*g*)	4.693 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	811 (*g*)	4.735 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	4.756 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.777 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.868 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	5.064 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	15.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	28.300
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	20.320
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	28.300 (*l*)	2.846	28.300 (*l*)	zero	28.300 (*l*)	28.300
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	28.300
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.289	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	4.500	zero	zero	4.464 (*i*)	20.883
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % . .	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.650	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— *Cl il peso, in chilogrammi*, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le *provenienze da Paesi terzi*.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'avant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato *di circolazione Mod. D. D. 4 dove* risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« *destinati all'alimentazione* del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04 02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« *voor* voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . .: da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(11931)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di bonifica di Val di Foro, con sede in Francavilla a Mare

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5042/5062 in data 20 marzo 1969, è stato approvato — con modificazioni — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica di Val di Foro, con sede in Francavilla a Mare (Chieti) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 3 novembre 1963.

(2683)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Settala

Con decreto provveditoriale in data 18 marzo 1969, n. 5263, è stato approvato il piano di zona del comune di Settala (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al relativo programma di fabbricazione.

(2733)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Nino Bixio », di Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 5891/Gab. in data 4 febbraio 1969, il prefetto della provincia di Roma ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Nino Bixio », di Roma, largo A. Oriani, ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in titoli per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Prof.ssa Margherita D'Aniello nata Gorgolini ».

(2756)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico e scientifico di Villafranca Fontana ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Brindisi numero 8967/2ª del 25 novembre 1968, il preside del liceo classico e scientifico statale di Villafranca Fontana, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal preside Piero Argentina ed altri la somma di L. 400.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Preside prof. Piero Argentina ».

(2759)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 62

Corso dei cambi del 1° aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628 —	628 —	628,16	628,05	628,05	628 —	628,03	628,05	628 —	628,10
$ Can.	583,15	583,20	583,50	583,45	583,30	583,15	583,30	583,45	583,15	583,40
Fr. Sv.	145,42	145,30	145,25	145,29	145,30	145,42	145,25	145,29	145,42	145,25
Kr. D.	83,62	83,65	83,65	83,585	83,60	83,62	83,60	83,585	83,62	83,60
Kr. N.	87,99	87,95	88,02	87,97	87,95	87,99	87,99	87,97	87,99	87,99
Kr. Sv.	121,64	121,65	121,50	121,515	121,50	121,64	121,51	121,515	121,64	121,64
Fol.	172,95	172,85	173,02	172,93	172,90	172,95	172,92	172,93	172,95	172,90
Fr. B.	12,48	12,475	12,4715	12,4735	12,47	12,48	12,475	12,4735	12,48	12,475
Franco francese	126,78	126,65	126,60	126,66	126,65	126,78	126,645	126,66	126,78	126,67
Lst.	1503,55	1504 —	1504,30	1504,175	1504 —	1503,55	1504,10	1504,175	1503,55	1504 —
Dm. occ.	156,14	156,05	156,08	156,035	156 —	156,14	156,02	156,035	156,14	156,05
Scell. Austr.	24,26	24,25	24,26	24,26	24,27	24,26	24,2575	24,26	24,26	24,26
Escudo Port.	22,07	22,05	22,08	22,07	22,12	22,07	22,075	22,07	22,07	22,05
Peseta Sp.	9 —	8,95	9,01	8,9975	9 —	9 —	8,995	8,9975	9 —	9 —

Media dei titoli del 1° aprile 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,65
» 5 % (Ricostruzione)	96,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
» 5 % (Città di Trieste)	96,15
» 5 % (Beni Esteri)	95,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,875
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° aprile 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,04
1 Dollaro canadese	583,375
1 Franco svizzero	145,28
1 Corona danese	83,592
1 Corona norvegese	87,975
1 Corona svedese	121,512
1 Fiorino olandese	172,925
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,652
1 Lira sterlina	1504,137
1 Marco germanico	156,027
1 Scellino austriaco	24,259
1 Escudo Port.	22,072
1 Peseta Sp.	8,996

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLII E DEI GRASSI DI MILANO

Concorso per esami ad un posto di applicato amministrativo del personale non statale

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale olii e grassi del 31 gennaio 1968, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 febbraio 1969, con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per un applicato in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di applicato amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32.

Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Santa Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5 e 4, possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) su carta da bollo da lire 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente art. 8, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del Consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica, ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Compito di aritmetica.

Prova pratica:

Prova di stenografia e dattilografia.

Prova orale:

Legislazione sulle Stazioni sperimentali.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova orale e della prova pratica sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 4 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del Consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente sarà assunto con la qualifica di applicato amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quella della qualifica iniziale ex coeff. 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 5 marzo 1969

Il presidente: dott. Mario BORGHESE

(2737)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a quattordici posti di ingegnere in prova del genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile, alla data del 30 novembre 1968 può essere bandito un concorso per esami a quattordici posti di ingegnere in prova del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Vista la nota 7 gennaio 1969, n. 55287, di questo Ministero con la quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari quattordici posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1969, gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria o del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, n. 6;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo, firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio del 31 marzo 1969.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegneria o dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti di concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo, del diploma comprovante l'aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegneria, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'università o dell'istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione seconda, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche che siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6, i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1969
Registro n. 4, *foglio n.* 364

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezione trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno) tombini, ponti, o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname;

sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sitemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere di arte relative o loro calcolazione - Impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi colcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6 *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(2717)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso pubblico a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiunto e marconista aggiunto in prova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1968, n. 34211, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1968, registro n. 19, foglio n. 253, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiunto e marconista aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiunto e marconista aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1968, n. 34211, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Rivelli dott. ing. Roberto, ispettore generale del genio civile.

Membri:

Tundo dott. ing. Edmondo, ingegnere capo del genio civile;
Toti dott. ing. Mario, ingegnere capo del genio civile;
Bonfanti dott. ing. Mario, ingegnere capo del genio civile;
Flumini dott. ing. Dante, ingegnere superiore del genio civile.

Segretario:

Gamba dott Enrico, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale

Alla presunta spesa di L. 1.000.000 occorrente per il funzionamento della commissione predetta, si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969.

Roma, addì 28 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1969
Registro n. 4, foglio n. 336

(2791)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove pratiche del concorso a venticinque posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato

Le prove pratiche del concorso a venticinque posti di operaio in prova nel ruolo dell'economato, indetto con decreto ministeriale n. 00267 del 25 gennaio 1968, avranno luogo in Roma, presso il Ministero degli affari esteri, con inizio il 2 maggio 1969, ore 8, giorno in cui verrà svolta la prova pratica riservata ai muratori.

(2886)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Capannori (Lucca);

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Capannori, nell'ordine appresso indicato:

1. Ruggieri dott. Angelantonio	punti	79,95	su 132
2. Panvini dott. Giuseppe	»	79,27	»
3. Sciascia Giuseppe	»	77,16	»
4. Cianfrone dott. Saverio	»	77 —	»
5. Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
6. Marceca dott. Ignazio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,27	»
7. Suglia dott. Nicola	»	75,27	»
8. Carucci Domenico	»	74,16	»
9. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
10. Spani dott. Tommaso	»	74,06	»
11. Lopez dott. Ugo	»	73,99	»
12. Bartelloni dott. Manlio	»	73,86	»
13. Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
14. Benecchi dott. Fernando	»	73,33	»
15. Rat Giovanni	»	73,14	»
16. Russo Luigi	»	72,83	»
17. Milano Alberto	»	72,66	»
18. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
19. Bandoni Raffaello	»	72,33	»
20. Bartolomei Adelmo	»	71,87	»
21. Atenasio Antonino	»	71,25	»
22. Pastore dott. Ettore	»	70,81	»
23. Di Stefano Ruggiero, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	70,50	»
24. Mele Gregorio	»	70,50	»
25. Bruschi dott. Vinicio	»	69,64	»
26. Sallustio dott. Vito	»	67,51	»
27. Mussetti Tranquillo	»	66,75	»
28. Casazza Egidio	»	66,25	»
29. Boianelli dott. Fernando	»	65,73	»
30. Dalmazzo Francesco	»	65,06	»
31. Parini Antonio	»	64,66	»
32. Baldacchino dott. Emanuele	»	63,10	»
33. Franzolin Candido	»	62,62	»
34. Forlani dott. Remo	»	62,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1969

p. Il Ministro: GASPARI

(2629)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Grosseto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Grosseto;

Visto il decreto ministeriale in data 27 febbraio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Grosseto, nell'ordine appresso indicato:

1. Rago dott. Riccardo	punti 89,79	su 132
2. Cantanna dott. Pietro	» 84,88	»
3. Mangano dott. Gaetano	» 81,31	»
4. Gracili dott. Rino	» 79,88	»
5. Lo Iacono dott. Domenico	» 78—	»
6. Campanella dott. Giovanni	» 74,25	»
7. Ferri dott. Pasquale	» 74—	»
8. Fornaciari dott. Raul	» 73,18	»
9. Pieschi dott. Antonio	» 71,77	»
10. Di Pietrantonio Saverio	» 70,50	»
11. Luciani dott. Antonio	» 69,75	»
12. Palatiello dott. Vincenzo	» 69,36	»
13. Montefusco dott. Gerardo	» 68—	»
14. Ronza dott. Vincenzo	» 67,09	»
15. Iozzia dott. Guglielmo	» 66,60	»
16. Simeone dott. Mariangelo	» 65,72	»
17. Napolitano Aldo	» 65—	»
18. Colia dott. Giuseppe, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 64,50	»
19. Gentile dott. Giuseppe	» 64,50	»
20. Marino dott. Oreste, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 64—	»
21. Pulli dott. Italo	» 64—	»
22. Tarantino dott. Vittorio	» 62,54	»
23. De Angelis dott. Vittorio	» 62,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2630)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 12 marzo 1969).

Sono disponibili nel ruolo del personale esecutivo del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 5 (cinque) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: GUI

(2793)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a sei posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di guardia scuderia nel ruolo degli operai permanenti dei servizi di incremento ippico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1968, registro n. 15, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 novembre 1968, con il quale è stato indetto un concorso a sei posti di operaio qualificato di 2ª categoria con qualifica di guardia scuderia nel ruolo degli operai permanenti dei servizi di incremento ippico;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a sei posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di guardia scuderia nel ruolo degli operai degli istituti di incremento ippico, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Calviello dott. Giuseppe, direttore di divisione;

Componenti:

Agricola dott. Ernesto, direttore di sezione;
Sisti dott. Gabriele, direttore di sezione;
Santini dott. Vittorio, ispettore superiore;
Pulvirenti dott. Salvatore, ispettore superiore.

Segretario:

Mancieri Domenico, segretario contabile principale.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n 417.

La relativa spesa prevista graverà per L. 100.000 sul capitolo 1184 e per L. 130.000 sul capitolo 1116 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1969
Registro n. 3, *foglio n.* 207.

(2633)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1099, in data 17 febbraio 1969, con il quale venivano nominate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1966;

Vista la nota n. 437, in data 12 marzo 1969, con la quale il presidente del consorzio ostetrico fra i comuni di Maccagno, Pino Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore e Veddasca ha comunicato che l'ostetrica Sartini Luigia, con nota inviata anche a questo ufficio, in data dell'11 marzo 1969, ha rinunciato alla nomina di ostetrica condotta;

Vista la nota in data 14 marzo 1969, con la quale l'ostetrica Pedroni Maria Rosa, successiva in graduatoria, ha comunicato a questo ufficio di rinunciare ad una eventuale nomina di ostetrica condotta presso il predetto consorzio ostetrico;

Richiamato il proprio decreto n. 1098, in data 17 febbraio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso indicato dalle candidate;

Considerato che occorre procedere alla nomina della candidata dichiarata idonea che ha indicato la sede del consorzio ostetrico di Maccagno ed Uniti, in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento relativo ai concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Ciappa Rosa, nata a Gravedona (Como) il 20 agosto 1934, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale di Maccagno, Pino Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore e Veddasca

Il sindaco del comune di Maccagno, presidente del consorzio ostetrico in premessa, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 17 marzo 1969

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(2762)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4055 in data 31 dicembre 1967, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 33 in data 7 gennaio 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il telegramma n. 300.VIII.II.81.C/98 in data 14 marzo 1969, con il quale il Ministero della sanità sostituisce il dott. Pietro Moro impossibilitato per improrogabili esigenze di servizio ad espletare le funzioni di presidente della commissione giudicatrice del concorso citato in premessa con il dott. Giovanni Loreto;

Decreta:

Il dott. Giovanni Loreto, direttore generale dell'igiene degli alimenti e nutrizione del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice di cui alle premesse in sostituzione dell'ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità dott. Pietro Moro.

Torino, addì 17 marzo 1969

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(2637)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.